Associazione
Nazionale
Commercialisti

SALERNO 12/04/2017

IL BILANCIO 2016 E LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL D.LGS. 139/2015

Relatore: Dott. Riccardo PATIMO

NUOVI CRITERI DI REDAZIONE DEL BILANCIO

Principi della rilevanza e della prevalenza della sostanza sulla forma contrattuale

RILEVANZA E PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA CONTRATTUALE

MODIFICHE ALL'ART. 2423-BIS C.C.

- **Soppressione del secondo periodo del n. 1): "… la valutazione delle voci deve essere fatta […] tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato"**
- **e aggiunta del nuovo n. 1-bis): " … la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto"**

In pratica: sostituzione del vecchio principio della c.d. FUNZIONE ECONOMICA DEL BENE con quello, nuovo e più ampio, della PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA CONTRATTUALE DELL'OPERAZIONE

RILEVANZA E PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA CONTRATTUALE

PRINCIPIO DELLA FUNZIONE ECONOMICA

I singoli elementi vanno iscritti in bilancio: "… in base alla destinazione impressa e non con riguardo alla natura"

SE UN BENE VIENE:

- **venduto ma, nonostante la stipula di contratto di cessione, continua ad essere utilizzato dalla società cedente, esso deve essere mantenuto iscritto in bilancio**
- **acquistato e invece rimane nella disponibilità del venditore, esso non può essere iscritto nel bilancio**

TEST:

1) **quale impiego si intende fare di un dato bene?**
2) **esso è idoneo a tale scopo?**

SE QUESTO TEST FALLISCE, L'ELEMENTO IN ESAME ANDREBBE SVALUTATO

RILEVANZA E PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA CONTRATTUALE

PRINCIPIO DELLA FUNZIONE ECONOMICA

DIFFERENZA con il principio della prevalenza della sostanza sulla forma contrattuale:

- **PRINCIPIO DELLA FUNZIONE ECONOMICA: serve a verificare l'idoneità di un dato bene all'utilizzo che se ne vuole fare**
- **PRINCIPIO DELLA PREVALENZA SULLA SOSTANZA SULLA FORMA: consente di capire se l'operazione descritta nel contratto è solo apparente**

IL PRINCIPIO DELLA PREVALENZA SULLA SOSTANZA SULLA FORMA: assicura maggiore rispetto dell'esigenza di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

- Novità in tema di ammortamento dell'avviamento
- Eliminazione dei costi di ricerca e pubblicità
- Novità in tema di valutazione dei costi di sviluppo

AVVIAMENTO

NESSUN CAMBIAMENTO NELLO SCHEMA DELL'ATTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE

Il costo per l'acquisto dell'avviamento **continua** ad essere **iscritto** nella voce **I5 delle Immobilizzazioni Immateriali** e ad essere ammortizzato in conto

CRITERI DI VALUTAZIONE : ISCRIZIONE

SI CONTINUA A ISCRIVERE L'AVVIAMENTO NELL'ATTIVO SOLO:

- **SE ACQUISITO A TITOLO ONEROSO**
- **NEI LIMITI DEL COSTO PER ESSO SOSTENUTO**
- **E CON IL CONSENSO DEL COLLEGIO SINDACALE OVE ESISTENTE**

AVVIAMENTO

CRITERI DI VALUTAZIONE : AMMORTAMENTO

FINO AL 31/12/2015	DAL 2016
ENTRO 5 ANNI	**SECONDO LA SUA VITA UTILE** Da stimare nel primo esercizio e **NON MODIFICABILE IN SEGUITO**
oppure IN UN PERIODO LIMITATO DI DURATA SUPERIORE MA NEL LIMITE DELLA DURATA PER L'UTILIZZAZIONE DI QUESTO ATTIVO (in base all'OIC24: Max 20 anni e ne andava ragionevolmente dimostrata la maggiore vita utile)	SE LA VITA UTILE NON PUÒ ESSERE STIMATA ATTENDIBILMENTE: **MAX 10 ANNI**
 E CON ADEGUATA MOTIVAZIONE IN NOTA INTEGRATIVA	NELLA **NOTA INTEGRATIVA** È FORNITA UNA SPIEGAZIONE DEL PERIODO DI AMMORTAMENTO (es. periodo di recupero dell'investimento, periodo in cui la società si attende di generare dei benefici economici addizionali e media ponderata delle vite utili delle principali attività interessate)

Se l'avviamento viene svalutato, per perdite di valore intervenute nel periodo di ammortamento, non è più possibile ripristinare il precedente valore (art. 2426, c.1, n. 3).

AVVIAMENTO

NORME TRANSITORIE

- **IL D.LGS. 139/2015 DÀ FACOLTÀ DI DISAPPLICARE LE NUOVE DISPOSIZIONI IN TEMA DI AVVIAMENTO PER GLI AVVIAMENTI ISCRITTI IN PRECEDENTI BILANCI (art. 12, D.Lgs. 139/2015)**
- **IN ALTERNATIVA È POSSIBILE ADOTTARE DA SUBITO LE NUOVE NORME (OIC 24) MA SARÀ NECESSARIO OPERARE RETROATTIVAMENTE COME PREVISTO DALL'OIC 29 E QUINDI ADATTARE IL SALDO 2015 IN BASE A TALE DIFFERENTE PRINCIPIO DI VALUTAZIONE**

COSTI DI RICERCA E PUBBLICITÀ

(NOVITÀ)

SCOMPAIONO DALL'ATTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE

Di conseguenza, tali costi, **se rilevati in precedenti esercizi**, vanno **eliminati** dall'attivo dello stato patrimoniale:

- **Senza interessare il conto economico**
- **Ma direttamente a patrimonio netto con riduzione degli utili portati a nuovo o di altra riserva disponibile (OIC 29, par. 17)**

I costi di ricerca e pubblicità **sostenuti nel 2016 vanno rilevati a costo nel conto economico**

Ma possono essere patrimonializzati se riclassificabili tra

- **i costi di impianto e ampliamento, per le spese di pubblicità**
- **I costi di sviluppo, per le spese di ricerca**

COSTI DI RICERCA E PUBBLICITÀ

(PATRIMONIALIZZAZIONE)

ISCRIZIONE NELL'ATTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE

Solo se riclassificabili tra:

- **Voce I1 - Costi di impianto e ampliamento (spese di pubblicità)**
- **Voce I2 - Costi di sviluppo (spese di ricerca)**

REQUISITI PER L'ISCRIZIONE (art. 2426 c.c.)

- utilità pluriennale
- consenso, ove esistente, del collegio sindacale

COSTI DI RICERCA E PUBBLICITÀ

(VALUTAZIONE)

AMMORTAMENTO

COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO (spese pubblicità)

- MAX **5 ANNI**

COSTI DI SVILUPPO (spese ricerca)

- SECONDO LA LORO **VITA UTILE**
- NEI **CASI ECCEZIONALI** IN CUI NON È POSSIBILE STIMARNE ATTENDIBILMENTE LA VITA UTILE, MAX **5 ANNI**

Fino a che l'ammortamento dei costi di impianto e ampliamento e di sviluppo non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati

COSTI DI RICERCA E PUBBLICITÀ

(PATRIMONIALIZZAZIONE)

REQUISITI PER LA CAPITALIZZAZIONE

REQUISITI GENERALI PREVISTI PER TUTTI GLI ONERI PLURIENNALI (OIC 24, PAR. 40)

- Utilità futura
- Correlazione oggettiva dei costi con i relativi benefici futuri di cui godrà la società
- Recuperabilità stimabile con ragionevole certezza dando prevalenza al principio della prudenza

COSTI DI RICERCA E PUBBLICITÀ

(PATRIMONIALIZZAZIONE)

REQUISITI PER LA CAPITALIZZAZIONE (segue)

COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO (OIC 24, PAR. 43, 44, 45)

- **Costi di start-up**

I. Essere direttamente attribuibili alla nuova attività limitatamente a quelli sostenuti nel periodo antecedente il momento del possibile avvio (i costi generali e amministrativi e quelli derivanti da inefficienze sostenute durante il periodo di start-up **non possono** essere capitalizzati)

II. principio della recuperabilità dei costi: deve sussistere una ragionevole una prospettiva di reddito

COSTI DI RICERCA E PUBBLICITÀ

(PATRIMONIALIZZAZIONE)

REQUISITI PER LA CAPITALIZZAZIONE (segue)

COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO (OIC 24, PAR. 43, 44, 45)

- **Costi di addestramento e di qualificazione del personale e dei lavoratori ad esso assimilabili**

I. quando assimilabili ai costi di start-up e sostenuti in relazione ad una attività di **avviamento di una nuova società** o di una nuova attività

II. direttamente sostenuti in relazione ad un processo di riconversione o ristrutturazione industriale (o commerciale, nel caso si tratti di agenti), purché tale processo si sostanzi in un investimento sugli attuali fattori produttivi e comporti un profondo cambiamento nella struttura produttiva (cambiamenti dei prodotti e dei processi produttivi), commerciale (cambiamenti della struttura distributiva) ed amministrativa della società

III. La **ristrutturazione deve risultare da un piano approvato dagli amministratori**, da cui risulti la capacità prospettica della società di generare flussi di reddito futuri, sufficienti a coprire tutti i costi e le spese, ivi inclusi gli ammortamenti dei costi capitalizzati

COSTI DI RICERCA E PUBBLICITÀ

(PATRIMONIALIZZAZIONE)

REQUISITI PER LA CAPITALIZZAZIONE (segue)

COSTI DI SVILUPPO (OIC 24, PAR. 49)

I. **attinenza a specifici progetti di sviluppo** (condizione necessaria ma non sufficiente)
II. **essere relativi ad un prodotto o processo chiaramente definito**, nonché identificabili e misurabili
III. **essere riferiti ad un progetto realizzabile**, cioè tecnicamente fattibile, per il quale la società possieda o possa disporre delle necessarie risorse
IV. **essere recuperabili:** la società deve avere prospettive di reddito in modo che i ricavi che prevede di realizzare dal progetto siano almeno sufficienti a coprire i costi sostenuti per lo studio dello stesso, tutti gli altri costi di sviluppo, i costi di produzione e di vendita che si sosterranno per la commercializzazione del prodotto

COSTI DI RICERCA E PUBBLICITÀ

(PATRIMONIALIZZAZIONE)

NORMA TRANSITORIA

Eliminazione dei costi di pubblicità e ricerca (OIC 29, par. 17)

- **Patrimonializzati in precedenti esercizi**
- **E non riclassificabili tra i costi di impianto e ampliamento o di sviluppo**

- **Imputazione sul saldo di apertura del patrimonio netto dell'esercizio 2016 alla voce:**
  - **Utili portati a nuovo**
  - **Altra componente del patrimonio netto, se più appropriata (altre riserve disponibili o riduzione capitale sociale)**

- **Problemi in caso di riduzione:**
  - **riserva legale (limite alla distribuzione degli utili se non pari al 20% del capitale sociale)**
  - **Capitale sociale (possibile riduzione di oltre 1/3 o addirittura sotto il minimo legale)**

COSTI DI RICERCA E PUBBLICITÀ

(CORRISPONDENTI VOCI DEL 2015)

ADATTAMENTO DELLE CORRISPONDENTI VOCI 2015

I nuovi principi contabili vanno applicati retroattivamente ai soli fini comparativi (OIC 29, par. 18)

Quando ciò:

- **Non sia fattibile**
- **o risulti eccessivamente oneroso**

La società NON deve presentare i dati comparativi rettificati MA MOTIVARE TALE SCELTA IN NOTA INTEGRATIVA (OIC 29, par 19 e 25)

<u>Per il 2015, pertanto</u>:

L'eventuale riduzione del capitale sociale per effetto delle mutate modalità di contabilizzazione delle spese di ricerca e pubblicità potrà non essere operata ricorrendo alla motivazione dell'eccessiva onerosità

COSTI DI RICERCA E PUBBLICITÀ

(UNA RIFLESSIONE)

VALUTAZIONE DEL MANCATO STRALCIO O DELL'ERRATA CAPITALIZZAZIONE DEI COSTI DI RICERCA E PUBBLICITÀ

- I nuovi art. 2621 e 2622 c.c. **non contengono più** la fattispecie del c.d. **falso valutativo**
- **Ma la Cassazione** con la sentenza **22474/2016** pronunciata a Sezioni Unite **ha stabilito che:**

1. **Il bilancio è** un documento **a contenuto essenzialmente valutativo** in cui confluiscono dati**: Certi** (es. il costo di acquisto di un bene); **Stimati,** (es. il prezzo di mercato di una merce); **Congetturati,** (es. quote di ammortamento)
2. **la maggior parte dei fatti** esposti in bilancio **ha natura valutativa**
3. Il bilancio **non contiene i fatti di gestione ma li racconta esprimendoli nella c.d. moneta di conto,** operazione questa che richiede sempre un atto di valutazione
4. I terzi, per comprendere il bilancio necessitano di una **chiave di lettura** che è data: dalle norme del codice civile, dalle direttive Europee, e dalla dottrina, quest'ultima ufficializzata dagli standard setter (es. OIC) con i principi contabili

COSTI DI RICERCA E PUBBLICITÀ

(UNA RIFLESSIONE)

MANCATO STRALCIO O DELL'ERRATA CAPITALIZZAZIONE DEI COSTI DI RICERCA E PUBBLICITÀ AI FINI DEL FALSO IN BILANCIO

Ai fini del reato di falso in bilancio è necessario stimare

- La **rilevanza** dei fatti materiali ivi esposti
- L'eventuale **lieve entità** di tali fatti **per beneficiare degli sconti di pena previsti dall'art. 2621-bis c.c.**
- La **particolare tenuità** del fatto ai fini della non punibilità di cui all'art. 2621-ter c.c.

COME FARE?

COSTI DI RICERCA E PUBBLICITÀ

(UNA RIFLESSIONE)

MANCATO STRALCIO O DELL'ERRATA CAPITALIZZAZIONE DEI COSTI DI RICERCA E PUBBLICITÀ AI FINI DEL FALSO IN BILANCIO

UN AIUTO PUÒ VENIRE DAI PRINCIPI DI REVISIONE:

- **ISA Italia 320** – significatività nella pianificazione e nello sviluppo della revisione contabile : per stabilire **quando un errore contabile può essere considerato significativo** e dunque **rilevante** ai fini del falso in bilancio
- **ISA Italia 450** – valutazione degli errori indentificati nel corso della revisione contabile : per determinare la **lieve entità** e la particolare **tenuità** richieste dagli artt. 2621-bis e ter c.c.

MA TALI PRINCIPI NON CONTENGONO DATI NUMERICI ATTI A PERMETTERE IL CALCOLO DI QUALCHE SOGLIA DI RILEVANZA

COSTI DI RICERCA E PUBBLICITÀ

(UNA RIFLESSIONE)

MANCATO STRALCIO O DELL'ERRATA CAPITALIZZAZIONE DEI COSTI DI RICERCA E PUBBLICITÀ AI FINI DEL FALSO IN BILANCIO

TUTTAVIA LA PRASSI PROFESSIONALE, NAZIONALE E INTERNAZIONALE:
Ha elaborato alcune percentuali da applicare a determinate voci di bilancio che possono costituire un valido punto di partenza

	Prassi Nazionale		Prassi Internazionale	
	Da	**A**	**Da**	**A**
Ricavi	0,5%	1,0%	1,0%	3,0%
Utile ante imposte	5,0%	10,0%	-	-
Risultato operativo	-	-	3,0%	7,0%
Totale Attivo	0,5%	1,0%	1,0%	3,0%
Patrimonio Netto	1,0%	5,0%	3,0%	5,0%

Di regola, non ci si affida ad una sola grandezza (es. totale attivo) ma, ove possibile, si applicano le suddette percentuali a più di una grandezza per poi farne una media

COSTI DI RICERCA E PUBBLICITÀ

(UNA RIFLESSIONE)

MANCATO STRALCIO O DELL'ERRATA CAPITALIZZAZIONE DEI COSTI DI RICERCA E PUBBLICITÀ AI FINI DEL FALSO IN BILANCIO

ERRORE CHIARAMENTE TRASCURABILE (ISA ITALIA 450)

" … un importo al di sotto del quale gli errori […] non necessitano di essere cumulati in quanto il revisore si attende che l'insieme di tali importi chiaramente non avrà un effetto significativo sul bilancio".

QUALE SOGLIA?

LA PRASSI PROFESSIONALE HA ELABORATO DELLE PERCENTUALI DI ESPERIENZA CHE SONO:
MATERIALITÀ COMPLESSIVA = VOCI DI BILANCIO X % DI ESPERIENZA
SIGNIFICATIVITÀ OPERATIVA = MATERIALITÀ COMPLESSIVA X 60/85%
ERRORE TRASCURABILE = SIGNIFICATIVITÀ OPERATIVA X 5/15%

COSTI DI RICERCA E PUBBLICITÀ

(UNA RIFLESSIONE)

MANCATO STRALCIO O DELL'ERRATA CAPITALIZZAZIONE DEI COSTI DI RICERCA E PUBBLICITÀ AI FINI DEL FALSO IN BILANCIO

PROCEDURA OPERATIVA

I. Scelta dei valori di bilancio su cui si intende operare: **Ricavi, Risultato ante imposte, Patrimonio Netto e Totale Attivo**
II. Applicazione a tali voci delle percentuali elaborate dalla prassi professionale, calcolo della media dei risultati e **ottenimento della soglia di materialità complessiva**
III. Moltiplicazione della soglia di materialità complessiva per le percentuali di esperienza (tra il 60 e l'85%) e ottenimento della soglia di **significatività operativa** (oppure applicazione di entrambe le suddette percentuali e media dei risultati)
IV. Infine, calcolo della **soglia dell'errore trascurabile** moltiplicando la significatività operativa per le percentuali di esperienza (tra il 5 e il 15%)

COSTI DI RICERCA E PUBBLICITÀ

(UNA RIFLESSIONE)

MANCATO STRALCIO O DELL'ERRATA CAPITALIZZAZIONE DEI COSTI DI RICERCA E PUBBLICITÀ AI FINI DEL FALSO IN BILANCIO

Nel caso dei costi di ricerca e pubblicità rilevati in esercizi precedenti e non più capitalizzabili

- **Si prende il Totale Attivo e Patrimonio netto**
- **Si moltiplicano tali importi per le percentuali di esperienza nazionali o internazionali e se ne fa la media ottenendo la SOGLIA DI RILEVANZA COMPLESSIVA**
- **Se il dato di bilancio si discosta da quello corretto di un valore superiore a tale soglia vi è il rischio di falso in bilancio**
- **Sotto tale soglia occorre valutare ANCHE l'impatto QUALITATIVO dell'errore**
- **Se c'è superamento della soglia di rilevanza, occorre misurare il livello di tolleranza dell'errore per verificare se ricorra la lieve entità o tenuità del fatto**

OPERAZIONI CON IMPRESE SOTTOPOSTE AL CONTROLLO DELLE CONTROLLANTI

(c.d. imprese sorelle)

Partecipazioni, proventi da partecipazioni, proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni e debiti relativi ad imprese sorelle

OPERAZIONI CON IMPRESE SORELLE

CHI SONO LE IMPRESE SORELLE

SI TRATTA DELLE IMPRESE SOTTOPOSTE AL CONTROLLO DELLE STESSE CONTROLLANTI

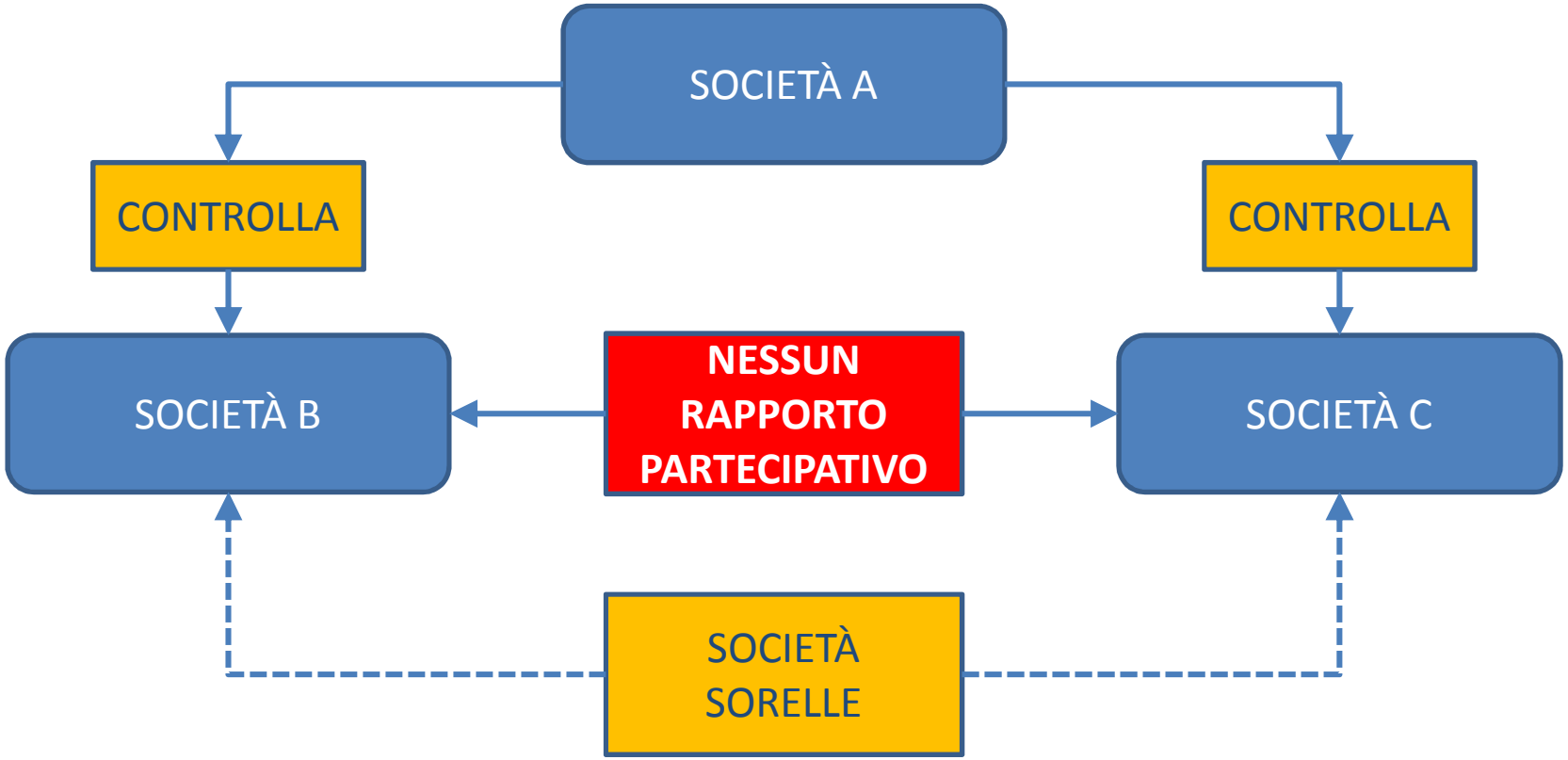

OPERAZIONI CON IMPRESE SORELLE

NOZIONE DI CONTROLLO ART. 2359 C.C.

"Sono considerate controllate:
1) Le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria
2) Le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria
3) Le società che sono sotto l'influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa"

OPERAZIONI CON IMPRESE SORELLE

Gruppo «Di Fatto»

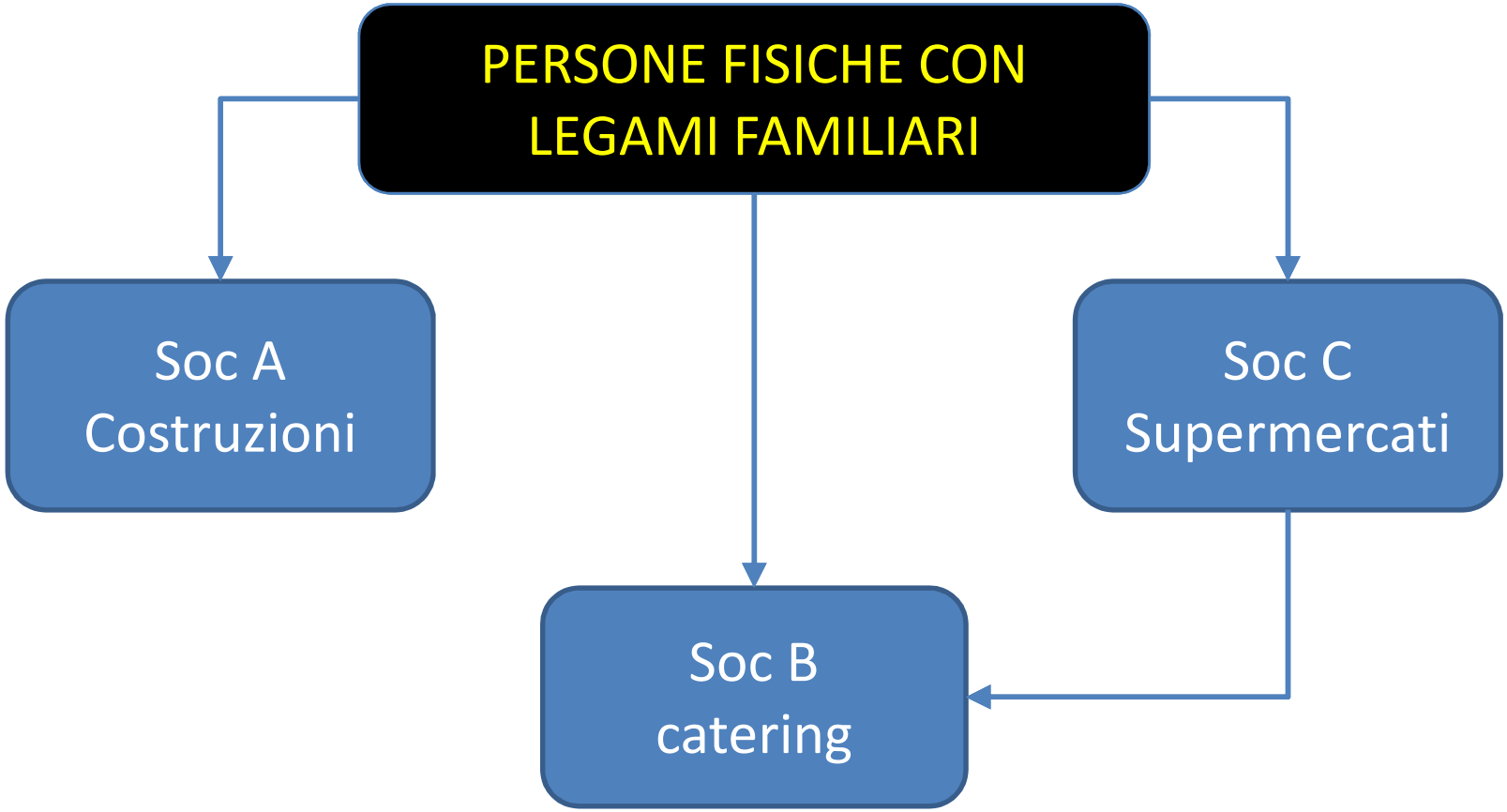

OPERAZIONI CON IMPRESE SORELLE

VOCI DI BILANCIO DEDICATE

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Voce III 1) d) – partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti

Voce III 2) d) – crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

ATTIVO CIRCOLANTE

Voce II 5) – crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

Voce III 3)-bis – partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti

OPERAZIONI CON IMPRESE SORELLE

VOCI DI BILANCIO DEDICATE

DEBITI

Voce D) 11)-bis – debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

CONTO ECONOMICO

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Voce C) 15) – proventi da partecipazioni relativi a imprese sottoposte al controllo delle controllanti

Voce C) 16) a) – crediti iscritti nelle immobilizzazioni da imprese sottoposte al controllo delle controllanti

Voce C) 16) d) – proventi diversi dai precedenti da imprese sottoposte al controllo delle controllanti

OPERAZIONI CON IMPRESE SORELLE

INFORMAZIONI IN NOTA INTEGRATIVA

INFORMATIVA SUGLI EX CONTI D'ORDINE
l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; […] gli impegni assunti nei confronti di imprese [controllate, collegate, nonché] CONTROLLANTI E IMPRESE SOTTOPOSTE AL CONTROLLO DI QUEST'ULTIME sono distintamente indicati

STRUMENTI DERIVATI
Rilevazione, rivalutazioni e svalutazioni

NUOVO OIC 32 – STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

DEFINIZIONE

Sono contratti aventi le seguenti caratteristiche:

1) **Variabilità del loro valore in conseguenza del variare di una variabile esterna (prezzo di merci, tasso di cambio o di interesse)**
2) **Investimento iniziale minimo o pari a zero**
3) **Regolazione ad una data futura**

OBBLIGO

Di iscrivere in bilancio tutti gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari

AL LORO FAIR VALUE

STRUMENTI DERIVATI

(----------)

NUOVO OIC 32 – STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

ESEMPIO

Il 15/06/2016 si stipula un contratto di acquisto merci il 15/3/2017 a prezzo prefissato:

1) **Il valore del contratto varia al variare del prezzo della merce (e quindi potrei vendere questo contratto prima della scadenza se mi conviene o per contenere le perdite)**
2) **Investimento iniziale pari a zero : all'atto della stipula non pago nulla**
3) **Regolazione ad una data futura : il 15/3/2017 si comprerà la merce e se ne regolerà il pagamento al prezzo prefissato il 15/06/2016**

NUOVO OIC 32 – STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

FAIR VALUE
Prezzo che

- **si percepirebbe per la vendita di una attività**
- **o che si pagherebbe per il trasferimento di una passività**

IN UNA REGOLARE OPERAZIONE TRA OPERATORI DI MERCATO

NUOVO OIC 32 PAR. 61 – ELEMENTI COPERTI AMMISSIBILI

Sono ammissibili come elementi coperti, sia singolarmente che raggruppati, i seguenti elementi o loro componenti:
a) attività e passività iscritte in bilancio
b) impegni irrevocabili
c) operazioni programmate altamente probabili

STRUMENTI DERIVATI

VOCI DI BILANCIO DEDICATE

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Voce III 4) – Strumenti finanziari derivati attivi

ATTIVO CIRCOLANTE

Voce III 5) – Strumenti finanziari derivati attivi

PATRIMONIO NETTO

Voce A) VII – Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

FONDI PER RISCHI ED ONERI

Voce B) 3) – Strumenti finanziari derivati passivi

CONTO ECONOMICO

Voce D18) d) – Rivalutazioni di strumenti finanziari derivati

Voce D19) d) – Svalutazioni di strumenti finanziari derivati

STRUMENTI DERIVATI

Criteri di valutazione Art. 2426 c.c.

- **gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, SONO ISCRITTI AL FAIR VALUE**
- **Le variazioni del fair value sono imputate al conto economico oppure, se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata, direttamente ad una riserva positiva o negativa di patrimonio netto tale riserva è imputata al conto economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto o al verificarsi dell'operazione oggetto di copertura.**
- **Gli elementi oggetto di copertura contro il rischio di variazioni dei tassi di interesse o dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato o contro il rischio di credito sono valutati simmetricamente allo strumento derivato di copertura**

Criteri di valutazione Art. 2426 c.c. (segue)

- **si considera sussistente la copertura in presenza, fin dall'inizio, di STRETTA e DOCUMENTATA CORRELAZIONE tra le caratteristiche dello strumento o dell'operazione coperti e quelle dello strumento di copertura.**
- **Non sono distribuibili gli utili che derivano dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati non utilizzati o non necessari per la copertura.**
- **Le riserve di patrimonio che derivano dalla valutazione al fair value di derivati utilizzati a copertura dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata non sono considerate nel computo del patrimonio netto per le finalità di cui agli articoli 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 e, se positive, non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite**

Nuovo OIC 32 Par. 71 - Relazione di copertura

La relazione di copertura soddisfa i criteri di ammissibilità per la contabilizzazione delle operazioni di copertura se, e soltanto se, tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) la relazione di copertura consiste solo di strumenti di copertura ammissibili ed elementi coperti ammissibili;

b) all'inizio della relazione di copertura vi è una designazione e una documentazione formale

i. della relazione di copertura

ii. degli obiettivi della società nella gestione del rischio

iii. e della strategia nell'effettuare la copertura

Nuovo OIC 32 Par. 71 - Relazione di copertura (segue)

La DOCUMENTAZIONE deve includere l'individuazione :

1) **dello strumento di copertura**
2) **dell'elemento coperto**
3) **della natura del rischio coperto**
4) **e di come la società valuterà se la relazione di copertura soddisfi i requisiti di efficacia della copertura (compresa la sua analisi delle fonti di inefficacia della copertura e di come essa determina il rapporto di copertura)**

Nuovo OIC 32 Par. 71 - Relazione di copertura (segue)

c) La relazione di copertura soddisfa tutti i seguenti requisiti di efficacia della copertura:

i. **Vi è una relazione economica tra l'elemento coperto e lo strumento di copertura**
ii. **Ciò implica che il valore dello strumento di copertura varia al variare, in relazione al rischio oggetto della copertura, nella direzione opposta di quello dell'elemento coperto**
iii. **Ci si deve pertanto attendere una variazione sistematica del valore dello strumento di copertura e del valore dell'elemento coperto in conseguenza ai movimenti della stessa variabile sottostante**
iv. **La verifica di tale relazione economica può avvenire sia in termini qualitativi sia quantitativi**

MANCATA ATTIVAZIONE DELLA RELAZIONE DI COPERTURA

Effetti:

i. **Le variazioni di fair value del derivato dovranno essere contabilizzate a conto economico**
ii. **Gli effetti economici legati all'oggetto coperto seguiranno le regole proprie di competenza previste per l'oggetto coperto stesso**

Riassumendo l'attivazione della relazione di copertura:

i. **Permette di iscrivere il derivato nei bilanci che precedono la sua scadenza**
ii. **Per effetto di ciò si avrà una stabilizzazione/minore volatilità dei risultati del conto economico a causa delle variazioni dell'elemento coperto dal derivato**

AZIONI PROPRIE
Nuove modalità di rilevazione degli acquisti di azioni proprie

AZIONI PROPRIE

MODIFICHE ALLE VOCI DI BILANCIO

- **Soppressione, tra le Immobilizzazioni Finanziarie, della voce**
  - **4) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo**
- **Soppressione, tra le Attività Finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, della voce**
  - **5) azioni proprie, con indicazioni anche del valore nominale complessivo**
- **Soppressione, nel Patrimonio Netto, della voce**
  - **VI – Riserva per azioni proprie in portafoglio**
- **Inserimento, nel Patrimonio Netto, della nuova voce**
  - **X – Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio**

AZIONI PROPRIE

MODIFICHE AL 3° COMMA ART. 2357-ter c.c. - Disciplina delle proprie azioni

PRIMA	DOPO
Una riserva indisponibile pari all'importo delle azioni proprie iscritto all'attivo del bilancio deve essere costituita e mantenuta finché le azioni non siano trasferite o annullate	**L'acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di eguale importo, tramite l'iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce, con segno negativo**

AZIONI PROPRIE

OIC 28 Patrimonio Netto

Eventuali differenze tra valore della riserva e valore delle azioni – annullate o vendute – sono imputate a incremento/decremento del patrimonio netto

Aspetti critici

- **L'acquisto di azioni proprie avviene a valore di mercato**
- **Quindi riflette anche l'esistenza di eventuali plusvalori latenti**
- **Conseguentemente il prezzo potrebbe superare il valore nominale**
- **Perciò, la contabilizzazione a decremento del patrimonio netto potrebbe peggiorare alcuni indici patrimoniali e finanziari dell'impresa**

CONTI D’ORDINE
Eliminazione dallo stato patrimoniale e informativa in nota integrativa

ELIMINAZIONE DEI CONTI D'ORDINE

SCOMPARE il 3° comma dell'art. 2424 c.c. che prescriveva l'iscrizione, in calce allo stato patrimoniale:

- **delle garanzie prestate direttamente o indirettamente**
- **distinguendosi fra fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali,**
- **ed indicando separatamente, per ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate, nonché di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime**

Oltre a ciò, andavano indicati anche gli altri conti d'ordine

CONTI D'ORDINE

INFORMATIVA IN NOTA INTEGRATIVA

RIMANE l'obbligo di indicare in Nota Integrativa:

- **l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate;**
- **gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime**